

Policy Anticorruzione

2022

SOMMARIO

1 Obiettivo della revisione	4
2 Scopo	4
3 Ambito di applicazione	4
4 Definizioni	5
5 Contenuto	7
5.1 Principi generali	
6 Principi da seguire nella gestione delle relazioni con i Business Partner	9
7 Principi da seguire nella gestione di specifiche attività	11
7.1 Selezione ed assunzione	
7.2 Omaggi, vantaggi economici ed altre utilità	
7.3 Sponsorizzazioni e donazioni	
7.4 Procedure contabili	
8 Segnalazioni	15
Allegato I – Requisiti anticorruzione per i Business Partner	17

1 Obiettivo della revisione

Rev 1.0 Revisione generale e integrazione con Allegato I

2 Scopo

Il Gruppo Chiesi si impegna a condurre le proprie attività con correttezza, onestà, trasparenza e integrità e nel rispetto dei principi di sostenibilità, che sono parte fondamentale dei valori di Chiesi.

Al fine di integrare pienamente tali principi di sostenibilità nella propria attività, Chiesi ha ottenuto la **certificazione B-Corp**, ha adottato la forma giuridica di ***benefit corporation*** (ove consentito dalle Leggi Applicabili) e ha implementato **una serie di politiche e procedure volte a soddisfare tali principi** (in particolare, il Codice di Condotta e il Codice di Interdipendenza).

In base alle leggi dei Paesi in cui Chiesi opera, **qualsiasi attività che comporti l'offerta, la promessa, la dazione, la richiesta o il ricevimento (diretto o indiretto) di un vantaggio economico o di ogni altro beneficio finanziario o in natura** – allo scopo di **ottenere un vantaggio** in relazione al proprio *business* o come **incentivo o compenso per agire in maniera impropria**, laddove commessa da Chiesi o dalle proprie Affiliate, dalle Persone di Chiesi, dai relativi Business Partner o da chiunque agisca per Chiesi – **è illegale e considerata corruzione**.

In questo contesto, **Chiesi adotta un approccio a “tolleranza zero”** nei confronti di ogni atto di corruzione – anche se ciò può comportare la perdita di opportunità di *business* – e ha di conseguenza definito la presente **Policy**, applicabile a tutto il Gruppo.

Lo scopo della presente Policy è di fornire alle Persone di Chiesi, ai Business Partner e a chiunque agisca per conto di o per Chiesi (ovunque si trovino e ovunque operino), a qualsiasi titolo, un insieme di principi generali e regole su come riconoscere e gestire questioni connesse alla corruzione e su come rispettare le norme e i regolamenti anticorruzione.

I principi contenuti nella presente Policy sono pienamente in linea con i valori di Chiesi e **devono essere debitamente implementati a livello locale**, attraverso **regole e/o procedure specifiche**.

Eventuali **Leggi Applicabili** che definiscano regole più stringenti di quelle stabilite nella presente **Policy** prevarranno e si rifletteranno nelle norme/procedure locali di attuazione della presente **Policy**.

3 Ambito di applicazione

La presente Policy si applica alle Persone di Chiesi, ai Business Partner e a chiunque operi in nome e per conto di Chiesi o per Chiesi.

Le Persone di Chiesi devono essere debitamente formate su questa Policy e i *manager* saranno responsabili nel garantire che i loro collaboratori partecipino ai relativi corsi di formazione programmati.

Gli esempi di corruzione forniti all'interno della presente Policy non sono da considerarsi esaustivi e sono solo a scopo illustrativo. In caso di dubbi, chiedete prima di tutto consiglio alla vostra Funzione Compliance.

4 Definizioni

AFFILIATA O AFFILIATA CHIESI	Qualsiasi Affiliata del Gruppo Chiesi.
BUSINESS PARTNER	Ciascuna persona fisica o giuridica che: (i) agisce per conto (a qualsiasi titolo) di Chiesi o in nome e per conto di Chiesi (es. Joint Venture, mediatori, intermediari, distributori, rivenditori, agenti, <i>franchisee</i> , ecc.); (ii) fornisce beni e/o servizi (ad esempio prestazioni d'opera intellettuale, servizi generali) per Chiesi (i Business Partner includono anche operatori sanitari e organizzazioni sanitarie).
CHIESI o GRUPPO CHIESI	Chiesi Farmaceutici S.p.A. e tutte le relative Affiliate.
CODICE DI CONDOTTA	Il Codice di Condotta di Gruppo adottato da Chiesi.
CODICE DI INTERDIPENDENZA	Il Codice di Condotta dei Fornitori adottato da Chiesi.
FUNZIONE COMPLIANCE	I <i>compliance manager/compliance officer</i> (ovvero ogni funzione equivalente) nominati all'interno dalle Affiliate del Gruppo.
JOINT VENTURE	Qualsiasi accordo finalizzato alla costituzione di <i>joint venture</i> , consorzi, associazioni (comprese le associazioni temporanee tra imprese), accordi di collaborazione o qualsiasi altra entità (legale o meno), in cui Chiesi abbia una partecipazione.
LEGGE APPLICABILE	Tutte le leggi e i regolamenti (compresi i codici civili e penali e le leggi speciali, che regolano la corruzione e le questioni correlate) applicabili a Chiesi e/o alle Affiliate Chiesi.
PERSONE DI CHIESI	Ciascun legale rappresentante, amministratore, dirigente o dipendente di Chiesi.
POLICY	La presente Policy Anticorruzione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Chiesi, così come di volta in volta modificata ed integrata.
PUBBLICO UFFICIALE	Salvo quanto diversamente disposto dalle Leggi Applicabili, Pubblico Ufficiale è chiunque:

PUBBLICO UFFICIALE

- sia stato eletto o nominato per esercitare una funzione pubblica (legislativa, giudiziaria o amministrativa), a titolo esemplificativo: membri del Parlamento, giudici e/o chiunque agisca per conto di **(i)** una Pubblica Amministrazione nazionale, regionale o locale (es. AIFA in Italia, *National Institute for Health and Care* nel Regno Unito); **(ii)** un'agenzia, un ufficio o un organo dell'Unione Europea (es. EMA - *European Medicine Agency*) o di una Pubblica Amministrazione nazionale o estera, regionale o locale (es. FDA - *Food and Drugs Administration* negli Stati Uniti); **(iii)** un'impresa controllata o partecipata da una Pubblica Amministrazione (nazionale o estera); **(iv)** un'organizzazione pubblica internazionale, come la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio;
- sia incaricato di un pubblico servizio e, di conseguenza, svolga un pubblico servizio (nella maggior parte dei casi, rientrano in questa definizione i medici, i farmacisti, gli infermieri o i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), laddove per pubblico servizio si intende qualsiasi attività che - pur essendo disciplinata dalle stesse disposizioni applicabili alle funzioni pubbliche - non implica l'uso dei poteri inerenti alle stesse.

L'elenco di cui sopra non è esaustivo e un Pubblico Ufficiale include qualunque soggetto così definito dalla Legge Applicabile.

SPEAKUP&BEHEARD

È il sistema di *whistleblowing* del Gruppo Chiesi composto da una piattaforma dedicata (indipendente dai sistemi IT di Chiesi) e da una *hotline*. Il sistema può essere utilizzato sia dalle Persone di Chiesi che dagli *stakeholder* esterni (informazioni sul sistema sono disponibili anche nelle aree della *intranet* e del sito *web* di Chiesi – e delle Affiliate – dedicate a SpeakUp&BeHeard).

SpeakUp&BeHeard è strutturato in modo da garantire il massimo livello di protezione e riservatezza, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5 Contenuto

5.1 Principi generali

Chiesi adotta un approccio a “tolleranza zero” nei confronti delle condotte/attività corruttive (effettive o percepite), senza alcuna eccezione.

Chiesi proibisce ogni forma di corruzione, estorsione e appropriazione indebita.

In particolare, Chiesi **VIETA** alle Persone di Chiesi e ai Business Partner di

- **offrire, promettere, dare, pagare** direttamente o indirettamente – o **autorizzare** qualcuno a farlo – un vantaggio economico od ogni altro beneficio finanziario o in natura a favore di un Pubblico Ufficiale o di un privato (“corruzione attiva”); o
- **accettare** una richiesta o sollecitazione, o **autorizzare** qualcuno ad accettare una richiesta o una sollecitazione, relativa a un vantaggio economico o a qualsiasi altro beneficio finanziario o in natura da parte di un Pubblico Ufficiale o di un privato (“corruzione passiva”);

qualora tali attività siano finalizzate a

- **indurre o influenzare** un Pubblico Ufficiale a svolgere, in maniera impropria, una funzione pubblica o a realizzare un atto ufficiale (o una omissione) o a prendere ogni ulteriore decisione violando un dovere pubblico; o
- **compensare** lo stesso Pubblico Ufficiale per lo svolgimento di un dovere pubblico; o
- **indurre o influenzare** un privato (incluse le Persone di Chiesi) a svolgere qualsiasi attività connessa al proprio *business*: **(i)** violando i doveri che pertengono all’ufficio del soggetto privato o **(ii)** allo scopo di ottenere un’attività impropria e/o un vantaggio competitivo;
- in ogni caso, **violare** le Leggi Applicabili in materia di anticorruzione.

La corruzione può essere commessa attraverso molteplici attività (che possono implicare o meno l’impiego di denaro). Anche le attività quotidiane di ordinaria amministrazione o le attività di tipo sociale, laddove includano (dal punto di vista dell’anticorruzione) il **dare o ricevere** i seguenti vantaggi per scopi impropri o illeciti, possono integrare gli estremi di condotte corruttive:

- | | |
|--|---|
| • omaggi; | • informazioni riservate che potrebbero essere impiegate per commerciare in titoli e prodotti regolati; |
| • pagamenti di vitto, alloggio e trasporto effettuati a favore di terzi; | • sconti o crediti personali; |
| • contributi in natura; | • <i>facilitation payments</i> ; |
| • accordi commerciali (e.s. servizi di consulenza e sponsorizzazioni); | • tangenti; |
| • opportunità di lavoro o di investimento; | • assistenza o supporto ai familiari; e |
| • opportunità di <i>training</i> o corsi; | • altri vantaggi e utilità. |

Tutti i destinatari di questa Policy sono responsabili della sua osservanza.



6 Principi da seguire nella gestione delle relazioni con i Business Partner

Sia le Persone di Chiesi che i Business Partner devono agire nel pieno rispetto delle Leggi Applicabili in materia di anticorruzione e della presente Policy.

Le interazioni con i Business Partner e i Pubblici Ufficiali non devono essere condizionate o finalizzate a ottenere **qualsiasi tipo di vantaggio/beneficio** (personale e/o commerciale) **o a influenzare impropriamente qualsiasi decisione.**

L'indipendenza della Pubblica Amministrazione e dei Pubblici Ufficiali deve essere sempre rispettata e garantita sia da Chiesi che dai Business Partner. Di conseguenza, salvo quanto diversamente previsto dalle Leggi Applicabili, **è vietato assumere e/o pagare Pubblici Ufficiali dotati di poteri decisionali o negoziali nei confronti di Chiesi per conto di Pubbliche Amministrazioni**, anche durante il “cooling-off period”, laddove previsto dalle Leggi Applicabili.¹

Al fine di garantire una corretta applicazione di questa Sezione, **Chiesi deve:**

- adottare specifiche **regole e procedure di selezione e di aggiudicazione**, definendo **processi di due diligence** (finalizzati anche a verificare che i requisiti esaminati in fase di selezione siano mantenuti nel corso del rapporto con Chiesi); tale *due diligence* deve essere proporzionata all'attività per la quale Chiesi si intende impegnare con quel Business Partner;
- **adottare, in qualsiasi contratto con terze parti, specifiche clausole anticorruzione**, che includano l'impegno per i Business Partner a rispettare i principi di cui all'Allegato I della presente Policy;
- gestire i rapporti commerciali con i Business Partner in base ad **accordi scritti**, che riportino almeno:
(i) una descrizione dettagliata del servizio che il Business Partner deve eseguire; (ii) un equo compenso e/o una adeguata ospitalità, che Chiesi ritiene appropriati al lavoro/attività svolta (tenendo conto del valore equo di mercato, dell'oggetto del servizio da svolgere e delle ore di lavoro stimate) **o all'iniziativa sostenuta; (iii) una clausola anticorruzione; (iv) l'impegno da parte del Business Partner a informare Chiesi, in ogni momento, di qualsiasi cambio di controllo intervenuto; (v) una clausola che vieti qualsiasi trasferimento dell'accordo o di qualsiasi diritto o obbligo da esso derivante** (a meno che ciò non sia specificamente autorizzato da Chiesi);
- definire una **procura scritta** con i Business Partner, nel caso in cui questi agiscano per conto di Chiesi per determinate attività (ad esempio, nel caso di attività di intermediazione);
- **definire specifiche regole di archiviazione**, al fine di garantire che tutti i documenti relativi ai rapporti con i Business Partner siano conservati per un periodo di tempo adeguato, in conformità con le Leggi Applicabili.

¹“Cooling-off period” è un “intervallo di tempo minimo” che impedisce agli ex Pubblici Ufficiali di accettare un impiego nel settore privato. Tali periodi sono definiti da leggi e regolamenti locali.

In aggiunta alle disposizioni generali applicabili a tutti i Business Partner, i seguenti ulteriori principi devono essere rispettati nella gestione dei rapporti con:

Operatori Sanitari ed Organizzazioni Sanitarie

- **qualora i Business Partner siano operatori sanitari od organizzazioni sanitarie**, le regole, i principi e i processi (compresi quelli relativi alla qualificazione, all'ingaggio, al pagamento e all'ospitalità) definiti all'interno delle **procedure locali o di Gruppo sulle interazioni con gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie** devono essere rispettati e applicati dalle Persone di Chiesi.

Joint Ventures

- **qualora i Business Partner siano membri di Joint Venture**, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti minimi:
 - nei casi in cui Chiesi non controlli la Joint Venture, i rappresentanti di Chiesi che agiscono nella Joint Venture dovranno, per quanto possibile, garantire che la **Joint Venture operi nel rispetto dei principi delineati dalle Leggi Applicabili in materia di anticorruzione e dei principi descritti nella presente Policy**;
 - Il rappresentante di Chiesi all'interno della Joint Venture **dovrà aggiornare tempestivamente Chiesi in relazione a qualsiasi informazione o notizia riguardante possibili indagini su questioni di corruzione che coinvolgano la Joint Venture o violazioni delle Leggi Applicabili in materia di anticorruzione**, effettive o presunte, commesse da chiunque operi nella (o per la) stessa Joint Venture.

7 Principi da seguire nella gestione di specifiche attività

7.1 Selezione ed assunzione

Chiesi non deve perseguire vantaggi illeciti attraverso i processi di assunzione e selezione: l'assunzione di persone, a tempo indeterminato o determinato, non deve essere utilizzata come strumento improprio finalizzato a realizzare (direttamente o indirettamente) attività corruttive.

La selezione delle Persone di Chiesi **non deve essere condizionata dalla posizione e/o dall'influenza che la persona da selezionare può esercitare/ha esercitato nei confronti di Chiesi.**

Al fine di garantire una corretta applicazione di questa Sezione, **Chiesi deve:**

- **adottare “procedure di assunzione e selezione”**, definendo specifiche regole di valutazione volte a verificare che le persone da assumere abbiano **le caratteristiche professionali e personali adatte a ricoprire il ruolo** (compresa – se consentito dalle Leggi Applicabili in materia di protezione dei dati personali – la raccolta di ogni documentazione utile relativa a procedimenti/giudizi/sanzioni penali, civili o amministrative o indagini connesse a comportamenti non etici o illegali nei confronti della persona da assumere);
- ottenere conferma che **la persona da assumere non sia un Pubblico Ufficiale** (anche durante il “*Cooling-off period*”) **che gestisce poteri autoritativi o negoziali nei confronti di Chiesi per conto di Pubbliche Amministrazioni;**
- fornire **programmi di formazione specifici e obbligatori su questa Policy** come parte del processo di inserimento di tutte le Persone Chiesi.

7.2 Omaggi, vantaggi economici ed altre utilità

Omaggi, vantaggi economici e altre utilità finanziarie o in matura (inclusa qualsiasi forma di intrattenimento o ospitalità) possono essere offerti o ricevuti solo se comunemente considerati **atti di cortesia adeguati alla tipologia di *business*** e a condizione che **non compromettano l'integrità e/o la reputazione delle parti coinvolte.**

I suddetti atti di cortesia non devono essere considerati, da una terza parte imparziale, come mezzi volti a generare gratitudine o a mantenere/ottenere vantaggi impropri.

Chiesi definisce specifiche regole interne su omaggi, vantaggi economici e altre utilità finanziarie o in natura (indipendentemente dalla modalità con cui vengono offerti o ricevuti), nel rispetto delle Leggi Applicabili, purché tali benefici:

- **siano erogati nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalle Leggi Applicabili e dalle procedure Chiesi;**
- **non consistano in pagamenti in contanti;**
- **non siano percepiti dal beneficiario come strumenti finalizzati ad esercitare un'influenza impropria sul beneficiario stesso** o atti ad ottenere **vantaggi reciproci;**
- **siano conformi agli “*standard di cortesia*” professionali abitualmente consentiti** (specifici criteri di sobrietà devono essere stabiliti a livello locale per definire tali *standard*).

Contributi Politici

I contributi politici possono essere interpretati come mezzi impropri finalizzati a mantenere od ottenere un vantaggio di *business* (ad esempio, l'utilizzo di contributi politici per influenzare l'assegnazione di contratti, per ottenere licenze o autorizzazioni, per realizzare riforme legislative che possano portare vantaggi con riferimento all'attività di Chiesi).

Alla luce di tali rischi, Chiesi non consente alcun contributo diretto o indiretto, in qualsiasi forma, a favore di partiti politici, organizzazioni politiche o sindacali, o a favore dei relativi rappresentanti, a meno che tali contributi non siano consentiti dalle Leggi Applicabili. In tal caso, devono essere definite specifiche regole a livello locale, al fine di stabilire in quali casi siano consentiti i contributi politici e il relativo flusso valutativo e approvativo.

7.3 Sponsorizzazioni e donazioni

Chiesi vieta qualsiasi sponsorizzazione e donazione finalizzata ad ottenere un vantaggio/beneficio improprio o ad influenzare impropriamente qualsiasi decisione (indipendentemente dalla fattibilità legale dell'atto in sé considerato).

Al fine di garantire una corretta applicazione di questa Sezione, **Chiesi deve:**

- **definire la/e procedura/e relativa/e alle donazioni e alle sponsorizzazioni,** che preveda/no **(i)** uno specifico processo di valutazione/approvazione delle richieste di donazione/sponsorizzazione che deve essere rispettato prima di stipulare un accordo con il beneficiario; **(ii)** che il contributo sia erogato solo a favore di soggetti affidabili, con un'ottima reputazione nel campo dell'etica e delle pratiche commerciali, e per sostenere iniziative in linea con i valori di Chiesi; **(iii)** che l'accordo tra Chiesi e il beneficiario sia stipulato per iscritto; **(iv)** che i pagamenti vengano effettuati esclusivamente

secondo quanto stabilito nell'accordo con il beneficiario ed a favore dello stesso, all'interno del Paese in cui il beneficiario è registrato e che tale importo non debba essere pagato in contanti o su conti anonimi; e **(v)** che le attività sponsorizzate e/o sostenute vengano verificate.

7.4 Procedure contabili

Ogni pagamento (e relativa operazione finanziaria) effettuato da Chiesi deve essere adeguatamente documentato e registrato all'interno delle scritture contabili aziendali, in modo che le stesse riflettano correttamente, e in dettaglio, tali operazioni finanziarie, servizi, trasferimenti e acquisizioni di beni. Questo principio si applica a qualsiasi costo e operazione, indipendentemente dalla relativa significatività o rilevanza.

Al fine di garantire una corretta applicazione di questa Sezione, **Chiesi deve:**

- **tenere una contabilità dettagliata e completa relativa alle proprie operazioni commerciali**, in conformità ai principi contabili applicabili, e che rifletta, nel modo più trasparente e completo possibile, le ragioni/accadimenti alla base di ciascuna operazione commerciale;
- **documentare e rendicontare adeguatamente costi, debiti, entrate, pagamenti e impegni di spesa in conformità alle Leggi Applicabili in materia di contabilità**, nonché ai principi e alle procedure di controllo interno e di revisione contabile (compresi quelli relativi alle verifiche di terzi);
- **adottare procedure di “pagamento”**, indicando chiaramente che: **(i) nessun pagamento debba essere effettuato in contanti** (con l'esclusione delle spese di modico valore da rimborsare alle Persone di Chiesi in conformità alle procedure locali di rimborso) **o su un conti anonimi**; **(ii)** a meno che non sia autorizzato secondo uno specifico processo di *escalation*, il pagamento deve essere **effettuato solo tramite bonifico bancario** sul conto corrente del Business Partner e registrato all'interno del Paese in cui tale Business Partner ha sede (o in cui opera) e **debitamente documentato e registrato nelle scritture contabili di Chiesi** e **(iii)** qualsiasi pagamento **deve essere giustificato da un'adeguata documentazione che attesti l'esecuzione del servizio reso e/o la fornitura di beni**.



8 Segnalazioni

Qualunque attività rilevata, temuta o sospettata che possa integrare gli estremi di una condotta corruttiva deve essere comunicata (dalle Persone di Chiesi o dal Business Partner) **al diretto supervisore o superiore, o al contatto principale del Business Partner e alla Funzione Compliance di Chiesi interessata.**

Nel caso in cui tale condotta sia individuata da una **Persona di Chiesi**, questa deve cercare in primo luogo di **utilizzare i canali di segnalazione interna esistenti** e informare – se opportuno – il proprio diretto responsabile.

Nel caso in cui le Persone Chiesi non si sentano a proprio agio nel segnalare la condotta utilizzando i normali canali di segnalazione interna, possono utilizzare **SpeakUp&BeHeard**. Lo stesso sistema può essere utilizzato anche dai Business Partner o da qualsiasi altro soggetto terzo che intenda segnalare una condotta rilevante ai fini di questa Policy.

Le Persone di Chiesi non possono essere licenziate, subire demansionamenti, essere sospese, minacciate, isolate o discriminate sul lavoro qualora si rifiutino di effettuare attività in violazione dei principi definiti nella presente Policy.

Nessuna violazione della presente Policy sarà ammessa da Chiesi, che adotterà le necessarie misure disciplinari e/o commerciali.

In particolare:

- le **Persone di Chiesi** che violano le disposizioni della Policy saranno soggette alle azioni disciplinari ritenute adeguate, **fino alla conclusione del rapporto di lavoro**, e a ogni ulteriore azione legale necessaria al fine di proteggere gli interessi e la reputazione di Chiesi;
- i **Business Partner** che violano le disposizioni della Policy saranno soggetti ai rimedi contrattuali ritenuti appropriati, inclusa la **sospensione o la conclusione dell'accordo**, il divieto di condurre *business* con Chiesi e ogni possibile azione di risarcimento per i danni subiti.



Allegato I – Requisiti anticorruzione per i Business Partner

Chiesi adotta un approccio a “tolleranza zero” nei confronti delle condotte/attività corruttive (effettive o percepite), senza alcuna eccezione.

Chiesi proibisce ogni forma di corruzione, estorsione e appropriazione indebita.

In particolare, Chiesi **VIETA** alle Persone di Chiesi e ai Business Partners² di

- **offrire, promettere, dare, pagare** direttamente o indirettamente – o **autorizzare** qualcuno a farlo – un vantaggio economico od ogni altro beneficio finanziario o in natura a favore di un Pubblico Ufficiale o di un privato (“corruzione attiva”); o
- **accettare** una richiesta o sollecitazione, o **autorizzare** qualcuno ad accettare una richiesta o una sollecitazione, relativa a un vantaggio economico o a qualsiasi altro beneficio finanziario o in natura da parte di un Pubblico Ufficiale o di terzi (“corruzione passiva”);

qualora tali attività siano finalizzate a

- **indurre o influenzare** un Pubblico Ufficiale a svolgere, in maniera impropria, una funzione pubblica o a realizzare un atto ufficiale (o una omissione) o a prendere ogni ulteriore decisione violando un dovere pubblico; o
- **compensare** lo stesso Pubblico Ufficiale per lo svolgimento di un dovere pubblico; o
- **indurre o influenzare** un privato (incluse le Persone di Chiesi) a svolgere qualsiasi attività connessa al proprio *business*: **(i)** violando i doveri che pertengono all’ufficio del soggetto privato o **(ii)** allo scopo di ottenere un’attività impropria e/o un vantaggio competitivo; o
- in ogni caso, **violare** le Leggi Applicabili in materia di anticorruzione.

Con la sottoscrizione del relativo accordo con Chiesi, il Business Partner dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le leggi anticorruzione e l’Allegato I della Policy Anticorruzione di Chiesi e dichiara di aver adottato ed attuato e si impegna a mantenere efficacemente, per tutta la durata dell’accordo, misure adeguate volte a prevenire la commissione, anche solo tentata, di atti in violazione delle leggi anticorruzione da parte dei propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o di chiunque agisca per suo conto.

Alla luce di quanto sopra, per essere conformi ai requisiti anticorruzione di Chiesi, i Business Partner devono garantire che:

- **non saranno effettuati atti di corruzione per eseguire o facilitare l’esecuzione dei servizi contrattualizzati con Chiesi;**
- **le somme ricevute in base all’accordo scritto saranno utilizzate esclusivamente come compenso per l’attività svolta** e le stesse somme (in tutto o in parte) **non saranno utilizzate per commettere attività corruttive;**

² I termini con la iniziale maiuscola hanno il significato riportato nella Sezione 4 della presente Policy.

- qualsiasi terzo autorizzato a svolgere parte dei servizi per conto del Business Partner dovrà sottoscrivere un accordo scritto **che includa disposizioni anticorruzione (almeno) equivalenti a quelle definite tra Chiesi e il Business Partner**;
- **i Business Partner non stipuleranno accordi diretti con amministratori, rappresentanti legali o dipendenti di Chiesi** (in violazione delle Leggi Applicabili in materia di anticorruzione);
- Chiesi ha il diritto di **sottoporre a audit i Business Partner** (nei tempi e alle condizioni concordate di volta in volta con il Business Partner in questione), al fine di verificare l'adempimento delle disposizioni di cui al presente Allegato I;
- il Business Partner **terrà registri contabili e altri documenti accurati e affidabili**, sufficienti a dimostrare il rispetto del presente Allegato I, dell'accordo stipulato con Chiesi e delle Leggi Applicabili;
- i Business Partner **informeranno sempre il contatto primario di Chiesi e la Funzione Compliance di Chiesi** (all'indirizzo e-mail riportato nell'accordo) in merito a:
 - qualsiasi riscontrata o sospettata attività corruttiva commessa in relazione all'esecuzione dell'accordo stipulato con Chiesi (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi richiesta/promessa/offerta/dazione di denaro, provvigione, compenso o ricompensa in natura ricevuta da Pubblici Ufficiali, terze parti o amministratori, rappresentanti legali o dipendenti di Chiesi in relazione alle attività connesse all'accordo);
 - qualsiasi indagine e/o azione legale o altro procedimento che coinvolga il Business Partner in relazione ad atti di corruzione.

